COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI

ALLEGATO ALLA DELIBER. DI C.C. N. 4 DEL 1.9.93

SEGRETARIO

IL SINDACO

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA (Vicenza)

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO

DEL REFERENDUM CONSULTIVO

TITOLO 1°

DISPOSIZIONI COMUNI

ART.1

Titolarità e ambito di esercizio

Un terzo del corpo elettorale o il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, possono richiedere l'indizione di referendum consultivi su materie nelle quali il Comune ha competenza deliberativa esclusiva e riguardanti gli interessi dell'intera comunità.

Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie previste dall'art. 60 dello Statuto e precisamente quelle concernenti:

a) i tributi locali e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, compresi i relativi adeguamenti;
b) atti di bilancio comprese le variazioni e i risultati della gestione;
c) impegni di spesa già assunti dal Consiglio Comunale che hanno dato luogo a rapporti negoziali con terzi;
d) personale e organizzazione degli uffici;
e) iniziative comportanti l'assunzione di maggiori oneri di cui non sia prevista la copertura.
f) atti in ordine ai quali per legge o per decisione del Consiglio sia consentito, alla generalità dei cittadini, di presentare osservazioni. Ad esempio gli strumenti urbanistici generali e attuativi; regolamenti comunali, modifiche dello Statuto;
g) norme statali o regionali contenenti disposizioni, obbligatorie per l'Ente;
h) le materie oggetto di precedente referendum per i successivi cinque anni.

Qualora il referendum sia richiesto dal Consiglio Comunale, esso non può vertere su singoli punti del documento programmatico, in base al quale venne eletta la Giunta.

La richiesta di programmazione del referendum contiene l'indicazione dei quesiti che si intendono sottoporre alla consultazione, formulati in termini chiari e intellegibili e in modo tale da consentire la scelta tra due o più alternative relative alla medesima materia.

ART. 2

Formulazione dei quesiti

Ciascuna richiesta di referendum può contenere più quesiti, purché essi siano relativi al medesimo oggetto, ciascuno dei quali consenta la scelta tra due o più alternative poste da ogni singolo quesito.

Qualora la formulazione dei quesiti referendari non risponda a requisiti di chiarezza e intelligibilità, la commissione dei garanti, di cui all'art. 4, convoca, a seconda dei casi, il comitato promotore per invitarlo a formulare diversamente il quesito o i quesiti o per concordare una formulazione rispondente ai requisiti richiesti. In difetto di accordo, la commissione dichiara la non ammissibilità del referendum.

ART. 3

Indizione del referendum e presentazione di più richieste

Lo svolgimento dei Referendum è previsto nei periodi dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 ottobre al 30 novembre.

Le relative richieste devono essere presentate al Segretario Comunale rispettivamente entro la data del 31 dicembre e del 30 giugno di ogni anno.

Entro il 15 gennaio e il 15 luglio, se presentate richieste, è convocata la Commissione dei Garanti per il loro esame. Qualora più richieste di referendum relative al medesimo oggetto siano depositate entro i termini previsti, la Commissione dei garanti convoca, nei successivi otto giorni, i comitati promotori per concordare una comune formulazione dei quesiti. In difetto di accordo la Commissione ammette solamente la prima richiesta presentata.

Non possono aver luogo referendum consultivi nell'anno solare di indizioni di comizi elettorali per il rinnovo dell'Amministrazione, anche nel caso di scioglimento anticipato o decadenza del Consiglio Comunale, ovvero in coincidenza con altre operazioni di voto.

Qualora dopo l'indizione del Referendum venissero indetti i comizi elettorali per le elezioni politiche o Referendum Nazionali, le operazioni referendarie vengono sospese e rinviate alla tornata successiva utile.

Qualora, anche successivamente all'indizione, a seguito di provvedimenti assunti dagli organi comunali competenti, risulti superata la motivazione della richiesta di referendum, la Commissione dei Garanti, può dichiarare esaurita la procedura referendaria. Contro tale determinazione è ammesso, da parte del Comitato promotore, reclamo al Consiglio Comunale.

ART. 4

Commissione dei garanti e giudizio preventivo di ammissibilità

Una commissione di garanti composta dal Segretario Comunale che la presiede e da due esperti, giudica, entro trenta giorni dal deposito della richiesta, l'ammissibilità del referendum ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3.

La commissione comunica al comitato promotore e al Sindaco, la propria decisione sull'ammissibilità o l'inammissibilità del referendum.

All'inizio di ogni mandato amministrativo, dopo l'elezione della Giunta Comunale, il Consiglio Comunale elegge due esperti di cui uno designato dalla minoranza che durano in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che li ha eletti.

Gli esperti di cui al comma 3 debbono essere forniti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed esercitare la professione di procuratore legale o di avvocato o di professore, di ricercatore o assistente universitario in materie giuridiche o di impiegato con mansioni dirigenziali o direttive, in una pubblica amministrazione, anche se a riposo.

Contestualmente alla elezione degli esperti, il Consiglio comunale elegge due supplenti di cui uno della minoranza in possesso dei requisiti di cui al comma 4.

Qualora, all'atto della richiesta di referendum o successivamente nel corso delle procedure referendarie, il Segretario Comunale sia assente, vacante o impedito, lo supplisce il Vice Segretario.

Qualora, all'atto della richiesta di referendum o successivamente nel corso delle procedure referendarie, uno degli esperti sia assente, vacante o impedito, lo supplisce l'esperto supplente corrispondente.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del Comune designato dal Segretario Comunale.

Ai componenti e al Segretario della Commissione è assegnato un compenso che verrà fissato dal Consiglio Comunale con lo stesso provvedimento di nomina dei due componenti esperti della Commissione di garanti, più rimborso spese per ogni seduta.

TITOLO II

REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

ART. 5

Comitato promotore

Al fine di raccogliere le firme necessarie ai sensi dell'art. 1, i promotori di referendum di iniziativa popolare, in numero non inferiore a dieci, devono presentare richiesta nei termini di cui all'art. 3 comma 2, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione alle liste elettorali del Comune, al Segretario Comunale, che ne dà atto a verbale, copia del quale viene rilasciato ad uno dei promotori designato quale referente.

ART. 6

Comunicazioni e interventi del comitato promotore

Le comunicazioni e interventi del comitato promotore di cui all'art. 5 si intendono riferiti, ai sensi del presente regolamento, al componente del comitato promotore cui è stato consegnato il verbale di cui all'art. 5, comma 1.

ART. 7

Raccolta di firme

La raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura del comitato promotore, con le modalità e i termini di cui ai commi successivi.

La decisione della commissione dei garanti, relativa all'ammissibilità dei quesiti, è comunicata al comitato promotore entro il 31 gennaio e il 31 luglio perchè provveda, nei successivi quindici giorni, a predisporre gli stampati per la raccolta delle firme e sottoporli al Segretario Comunale per la vidimazione.

La raccolta delle firme autenticate si svolge dal giorno successivo alla vidimazione di cui al comma 2, per la durata di trenta giorni. I fogli con le firme autenticate devono essere consegnati al Segretario Comunale non oltre l'orario di chiusura degli uffici comunali del trentesimo giorno. Se il giorno è festivo, i termini sono prorogati al giorno successivo.

ART. 8

Verifica delle firme

La commissione dei garanti, nel termine di 15 giorni, verifica che le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, e che esse siano pari o superino il numero indicato all'art. 1 e ne dà contestuale comunicazione al Sindaco per la riunione del Consiglio Comunale entro i successivi trenta giorni.

Se il referendum può avere luogo, il Consiglio Comunale indice il referendum nella prima tornata utile e la Giunta Comunale, nei successivi otto giorni, ne stabilisce la data in un giorno domenicale con un anticipo di almeno 30 giorni.

Della indizione del referendum con la relativa data e il quesito è data, entro 5 giorni dalla deliberazione di cui al comma precedente, massima pubblicità mediante affissione di appositi manifesti all'albo comunale e in altri luoghi pubblici.

In detto manifesto vengono indicate le sezioni referendarie di cui all'art. 14 e le vie ad esse assegnate.

ART. 9

Raccolta e autenticazione delle firme

Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensione uguali a quelli della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, l'indicazione del quesito o dei quesiti.

Su ciascun foglio il Segretario appone il bollo del Comune, la data e la propria firma e li restituisce al comitato promotore entro tre giorni dalla presentazione.

Accanto alle firme degli elettori debbono essere indicati per esteso il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

Le firme sono autenticate dalle autorità previste dalla legge, che appongono l'indicazione della data in cui avviene. L'autenticazione può essere anche collettiva, foglio per foglio, nel qual caso, oltre alla data, deve indicare anche il numero delle firme contenute nel foglio.

ART. 10

Verifica del numero delle firme

Il comitato promotore consegna al Segretario, che ne rilascia ricevuta, i fogli con le firme autenticate nonchè i fogli vidimati non utilizzati, nei termini stabiliti dall'art. 7.

La Commissione dei garanti verifica che i cittadini sottoscrittori siano elettori del Comune e che le firme siano pari o superiori al minimo richiesto entro quindici giorni dalla consegna dei fogli vidimati da parte del comitato promotore.

TITOLO III

REFERENDUM RICHIESTO DAL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 11

Referente dei Consiglieri promotori

Quando il referendum sia promosso dal Consiglio Comunale, il relativo provvedimento contiene anche l'indicazione del referente a cui indirizzare tutte le comunicazioni previste negli articoli precedenti.

ART. 12

Maggioranza richiesta per il referendum del Consiglio Comunale

Qualora la proposta di indire un referendum non raggiunga la maggioranza di due terzi, analoga proposta non può essere presentata se non sia decorso almeno un anno.

TITOLO IV

OPERAZIONI DI VOTO

ART. 13

Schede per il referendum

Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, e contengono il quesito o, trattandosi di medesimo oggetto, i quesiti formulati ai sensi dell'art. 1.

Qualora nello stesso giorno siano fissati più referendum inerenti ad oggetti diversi, le schede debbono essere di colore diverso.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta o sulle risposte da lui prescelte, o comunque, nel rettangolo o nei rettangoli che la contiene o le contengono.

ART. 14

Propaganda

La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita dal ventesimo giorno antecedente a quello della votazione, e ad essa si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della legge di cui al comma 1 ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente al referendum si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento o nel Consiglio Comunale e al comitato promotore del referendum.

La propaganda indiretta di cui alla citata legge è consentita ai gruppi con rappresentatività a livello comunale.

La Giunta Comunale assegna appositi spazi ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, previa richiesta da presentarsi nei cinque giorni successivi all'indizione del referendum.

ART. 15

Ubicazione delle sezioni

Il Comune, ai soli fini delle consultazioni referendarie disciplinate dal presente regolamento, è diviso in sezioni referendarie la cui sede è individuata dalla Giunta Comunale.

A tal fine la Giunta Comunale può accorpare due o più sezioni e relative liste elettorali del Comune.

ART. 16

Registro degli elettori della Sezione

La Giunta Comunale approva, contemporaneamente alla determinazione di cui all'art. 15, il registro degli elettori della sezione.

Tale registro è riferito alle liste elettorali aggiornate dall'ultima revisione, con l'esclusione dell'elenco dei cittadini che non compiono i 18 anni entro il giorno di svolgimento del Referendum.

ART. 17

Assegnazione del materiale alle sezioni

Ciascuna sezione è fornita di una o più cabine costruite in modo tale da assicurare la segretezza dell'espressione del voto e di una o più urne, a seconda del numero dei referendum.

ART. 18

Composizione delle sezioni

Ciascuna sezione è composta da tre scrutatori estranei alla Giunta e al Consiglio nominati con le modalità previste dalle leggi elettorali che disciplinano la nomina degli scrutatori.

Con le medesime procedure di cui al comma 1, i presidenti sono sorteggiati dall'albo esistente.

Funge da segretario un elettore designato dal presidente.

Ai componenti dei seggi, nominati almeno dieci giorni prima della data fissata per il referendum, è dovuto un compenso pari al 50% di quello previsto per i referendum nazionali.

ART. 19

Verifica delle schede e dei registri

Il giorno della consultazione il Presidente prende in consegna dal Segretario Comunale o suo delegato, un plico chiuso e vidimato dal Segretario stesso, i registri di cui all'art. 20, comma 1 e all'art. 21, comma 2, le schede elettorali, la matite e quant'altro occorre, è responsabile della loro integrità e ne rilascia ricevuta.

Alle ore sei e trenta del giorno fissato per la consultazione, il Presidente costituisce la sezione, provvedendo quanto pri-

ma, nel caso di eventuali assenze di componenti il seggio stesso, alla sostituzione con le modalità previste dalla legge elettorale.

Le operazioni elettorali e le votazioni possono iniziare e hanno luogo comunque, anche in presenza di due componenti la sezione.

L'eventuale sostituzione del Presidente spetta al Segretario Comunale o suo delegato ed è scelto tra i componenti del seggio o altri elettori.

I componenti della sezione provvedono quindi a verificare il numero delle schede, apponendo la sottoscrizione di almeno un componente su ciascuna scheda, fino al numero corrispondente agli elettori iscritti.

Il numero delle schede sottoscritte, delle schede deteriorate, delle schede non sottoscritte, è riportato sul registro di cui all'art. 22, comma 2 prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Alle operazioni di cui ai commi 2 e 3 possono assistere gli elettori iscritti alla sezione, i consiglieri comunali, i membri della Giunta e i promotori del Referendum.

ART. 20

Operazioni elettorali

Ciascuna sezione è dotata di un registro dove sono iscritti gli elettori della sezione.

Gli elettori iscritti nel registro devono presentarsi alla sezione muniti di un documento di identità.

I componenti della sezione verificano sul registro se l'elettore risulta iscritto nel registro degli elettori della sezione, apponendo sul registro la dicitura "ha votato"; indi il Presidente ammette l'elettore al voto.

Per l'ammissione al voto di soggetti che non possono esprimere il voto autonomamente si applicano le disposizioni vigenti per le elezioni amministrative.

Alle operazioni di voto e di scrutinio può intervenire un rappresentante designato da ogni comitato promotore e dai partiti o gruppi politici con le facoltà previste dalle leggi elettorali per i rappresentanti di lista.

ART. 21

Votazioni

Le votazioni hanno inizio alle ore sette e trenta e si concludono alle ore ventuno. Gli elettori, presenti alle ore ventuno nella sala dove è ubicata la sezione, sono ammessi al voto.

ART. 22

Scrutinio dei voti

Terminate le votazioni, il Presidente fa procedere allo spoglio dei voti, a partire, nel caso i referendum siano più d'uno, da quello la cui richiesta fu depositata per prima.

Su un apposito registro verbale sono riportati distintamente, oltre i dati di cui all'art. 19, comma 4, i voti relativi a ciascuna delle alternative poste dal quesito o dai quesiti referendari, le schede bianche, quelle nulle e quelle contestate.

Nel caso i referendum siano più d'uno, il registro è unico, ma è composto di più parti, in ciascuna delle quali è riportato l'esito di ciascun referendum.

Eventuali osservazioni o contestazioni da parte dei componenti della sezione o dei rappresentanti di cui all'art. 20 sono riportate nel registro.

Il registro degli elettori e il registro verbale sono posti in un unico plico, sigillato con firma del Presidente e sottoscritto da ciascun componente la sezione; le schede valide, quelle bianche, quelle nulle, quelle contestate sono poste in plichi separati e ciascun plico viene siglato dal Presidente e sottoscritto da ciascun componente della sezione. In altro plico, sigillato e sottoscritto dal Presidente, sono poste le matite e il materiale di cancelleria utilizzato.

Il Presidente al termine delle operazioni di scrutinio consegna i plichi al Segretario Comunale o suo delegato.

Alle operazioni di cui al presente articolo possono assistere gli elettori iscritti alla sezione, i consiglieri comunali, i membri della Giunta e i promotori.

ART. 23

Riscontro della Commissione

La Commissione dei garanti procede alla verifica dei risultati, definendo l'attribuzione delle schede contestate e risolvendo altresì osservazioni o contestazioni entro tre giorni dalla consegna del materiale elettorale; indi comunica immediatamente l'esito al Sindaco.

ART. 24

Reclami

Ogni elettore ha facoltà di presentare al Consiglio Comunale entro 48 ore dalla chiusura dei seggi, reclami sullo svolgimento del referendum.

I reclami pervenuti sono allegati al fascicolo relativo alla discussione che il Consiglio Comunale tiene ai sensi dell'art. 26.

ART. 25

Proclamazione dell'esito del referendum

Il Sindaco dà avviso alla cittadinanza, mediante manifesti, dell'esito del referendum o del mancato raggiungimento del prescritto numero di partecipanti, comunicando contestualmente la data in cui il Consiglio Comunale, se del caso, svolgerà il dibattito di cui all'art. 26.

ART. 26

Adempimenti conseguenti

Qualora al referendum abbia partecipato più del 50 % degli aventi diritto, il Consiglio Comunale ne dibatte l'esito non oltre 60 giorni dopo il giorno della consultazione referendaria, assumendo, se del caso, le determinazioni conseguenti.

Se la deliberazione assunta è contraria ai risultati della consultazione, essa deve essere congruamente motivata.

Nello stesso termine di cui al comma 1, quando al referendum non abbia partecipato più del 50% degli aventi diritto, il Consiglio Comunale ne prende atto ed esamina eventuali reclami pervenuti.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 1 Titolarità e ambito di esercizio
ART. 2 Formulazione dei quesiti
ART. 3 Indizione del referendum e presentazione di più richieste
ART. 4 Commissione dei garanti e giudizio preventivo di ammissibilità

TITOLO II - REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

ART. 5 Comitato promotore
ART. 6 Comunicazioni e interventi del comitato promotore
ART. 7 Raccolta di firme
ART. 8 Verifica delle firme
ART. 9 Raccolta e autenticazione delle firme
ART. 10 Verifica del numero delle firme

TITOLO III - REFERENDUM RICHIESTO DAL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 11 Referente dei Consiglieri promotori

ART. 12 Maggioranza richiesta per il referendum del Consiglio Comunale

TITOLO IV - OPERAZIONI DI VOTO

ART. 13 Schede per il referendum
ART. 14 Propaganda
ART. 15 Ubicazione delle sezioni
ART. 16 Registro degli elettori della Sezione
ART. 17 Assegnazione del materiale alle sezioni
ART. 18 Composizione delle sezioni
ART. 19 Verifica delle schede e dei registri
ART. 20 Operazioni elettorali
ART. 21 Votazioni
ART. 22 Scrutinio dei voti
ART. 23 Riscontro della Commissione
ART. 24 Reclami
ART. 25 Proclamazione dell'esito del referendum
ART. 26 Adempimenti conseguenti